

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA

Resoconto delle Commissioni riunite

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 17 febbraio 2010

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio). Al riguardo, comunica che a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi nella giornata di ieri, è stato stabilito che l'esame in Assemblea del provvedimento, previsto inizialmente per la giornata di lunedì 22, si svolgerà, come richiesto dalle Commissioni, a partire da venerdì 26 febbraio.

Comunica che i relatori hanno ritirato l'emendamento 2.4 e hanno presentato l'emendamento 2.12 nonché una nuova formulazione dell'emendamento 1.19. (*vedi allegato 1*)

Ricorda che nella seduta di ieri sono stati sollevati alcuni rilievi circa l'applicazione dei criteri relativi al vaglio di ammissibilità effettuato dalle presidenze delle Commissioni ed alcuni deputati hanno chiesto maggiori approfondimenti in ordine a talune proposte emendative.

Con riferimento ai rilievi di carattere generale, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, il Presidente dichiara inammissibili le proposte emendative che non siano «strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge» all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano «affatto estranei all'oggetto della discussione».

Rileva peraltro che il quadro normativo delineato dal Regolamento della Camera differisce rispetto a quello di cui all'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato, che prevede, senza distinzione tra disegni di legge e decreti-legge, l'inammissibilità delle sole proposte emendative che siano estranee «all'oggetto della discussione».

Con specifico riferimento agli emendamenti Cesare Marini 1.12 e 1.13, va rilevato come questi perseguano finalità analoghe a quelle proprie del decreto-legge, identificabili nella diminuzione delle spese sostenute dagli enti locali. Tuttavia, nello specifico, tali emendamenti sono volti a consentire ai piccoli comuni di avvalersi anziché dei segretari comunali, di funzionari in possesso dei medesimi titoli accademici richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali. Tale materia non è oggetto del decreto legge e pertanto non posso che confermare la pronuncia di inammissibilità.

Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento Ceroni 1.10, che, pur avendo un carattere virtuoso per la finanza pubblica, in quanto volto a realizzare un contenimento della spesa, disciplinando la progettazione *in house* delle opere realizzate dalle amministrazioni locali, non può dirsi attinente ad una materia oggetto di espresse disposizioni contenute nel decreto-legge. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Vassallo 1.01, e agli analoghi emendamenti Galletti 1.4 e 1.7, Mura 2.7 e 2.6, Tassone 1.03 e Mura 2.01 volti a fissare una data di svolgimento per le elezioni nel caso in cui le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si

verifichino in un determinato periodo temporale, non può ritenersi materia strettamente attinente al contenuto del decreto - legge che, all'articolo 2, interviene esclusivamente in merito alla ridefinizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi.

Per quanto attiene agli emendamenti Vannucci 3.2, 3.3 e 3.4, va osservato come l'articolo 3 del decreto-legge rechi esclusivamente disposizioni relative alla determinazione dell'indennità di consigliere regionale, mentre le proposte emendative in questione riguardano un aspetto specifico del regime previdenziale dei medesimi consiglieri regionali e quindi a materia «non strettamente attinente alla materia oggetto del decreto-legge».

Avverte infine che, per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 4, per le quali è stato chiesto un ulteriore approfondimento in merito alle valutazioni rese nella seduta di ieri, le presidenze si riservano di esprimersi successivamente.

Cesare MARINI (PD), prendendo atto delle dichiarazioni testè rese dal presidente Bruno in merito alla ammissibilità, ritiene tuttavia che si ponga un serio problema con particolare riferimento alla questione della continua riduzione dei trasferimenti dello Stato verso gli enti locali. Osserva con preoccupazione che tale riduzione comporta il blocco delle attività ordinarie dei piccoli comuni mentre sarebbe opportuna una maggiore autonomia ordinamentale e gestionale.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'insistere sull'esigenza di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità dei propri emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, segnala che tali proposte emendative intendono risolvere situazioni problematiche createsi in sede di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, che disciplina la contribuzione figurativa per i soggetti collocati in aspettativa per incarichi elettivi. In particolare, ricorda che le proprie proposte emendative hanno un contenuto tra loro alternativo e prevedono una riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa rispettivamente per tutti i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, sia che abbiano versato i contributi previdenziali, sia che non abbiano provveduto a tale versamento, e, in una ipotesi più restrittiva, per i soli consiglieri e assessori regionali, che pur avendo versato i contributi abbiano omesso di presentare la relativa domanda di accredito all'INPS. Nel sottolineare come norme di tenore analogo siano spesso state inserite nell'ambito di provvedimenti di carattere finanziario e in particolare nelle leggi finanziarie, evidenzia come specialmente il proprio emendamento 3.2 possa essere agevolmente ricondotto alla materia affrontata dal decreto-legge in esame, che reca interventi in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. In ogni caso, segnala come le proprie proposte emendative abbiano una finalità equitativa ed intendano consentire a soggetti che già hanno versato quanto da loro dovuto, come dieci componenti del Consiglio regionale delle Marche, di poter usufruire di benefici che altrimenti non gli spetterebbero per un mero disguido burocratico.

Giuseppe FALLICA (PdL), si associa alla richiesta di una nuova valutazione in ordine all'ammissibilità degli emendamenti Vannucci 3.2, 3.3, 3.4, sottolineando come tali proposte intendono garantire l'effettivo accredito della contribuzione figurativa in presenza di contributi previdenziali già versati, superando i problemi posti dalla mancata presentazione della relativa domanda, che rappresenta un requisito meramente formale. In proposito, ricorda che nella seduta di ieri era apparsa possibile una diversa valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative qualora si fosse manifestata una unanime volontà al riguardo da parte dei gruppi parlamentari.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva come le questioni poste siano state approfondite molto attentamente dalle presidenze. Ricorda, peraltro, che il perimetro fissato dalle materie su cui interviene il decreto-legge in esame non consente di ritenere ammissibili emendamenti che vanno oltre tale confine.

Mario TASSONE (UdC) non intende sindacare le decisioni delle presidenze sulla dichiarazione di ammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 1.03, che aveva una valenza di rilievo non limitandosi ad intervenire per risolvere quanto avvenuto in casi specifici. La proposta emendativa era infatti volta a fissare il periodo temporale in cui prevedere lo svolgimento del turno elettorale, così da dare certezza normativa ad una materia di per sé flessibile. In tal modo si sarebbe potuto risolvere alcune patologie dell'attuale sistema, andando incontro ad esigenze di funzionalità degli enti locali.

Salvatore VASSALLO (PD) associandosi alle valutazioni del collega Tassone, esprime disappunto con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità sulle proposte emendative presentate, tra cui il proprio articolo aggiuntivo 1.01, riguardanti l'individuazione di una data per lo svolgimento delle elezioni di fronte a condizioni - che rendono necessario il rinnovo dei consigli - che si verifichino in un determinato arco temporale. Ritiene che la decisione delle presidenze sia errata nel merito e nel metodo e che sia tanto più grave in quanto costituisce un precedente per il futuro.

A suo avviso, infatti, attraverso una scelta procedurale si tenta di impedire alla città di Bologna di tornare alle urne in tempi ragionevoli. Ribadisce quindi la sorpresa per la decisione assunta, tanto più se si considera che l'ipotesi di modificare la normativa vigente era stata avanzata anche da autorevoli esponenti del Governo, che certamente erano a conoscenza del contenuto del decreto-legge. Ritiene quindi che sia solo un modo per sottrarsi dalla responsabilità di assumere decisioni su questo tema.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.31. Bressa, 1.16. Garagnani, 1.32. Bressa.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.18 dei relatori ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.23 Nicco e 1.38 del Governo. Invita la presentatrice a ritirare l'emendamento 1.2. Lanzillotta, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3 Barani, 1.35 e 1.36 Rubinato. Riguardo all'emendamento 1.5. Dal Lago, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nel seguente modo: «Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-*bis*. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:»186-*bis*. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Decorso lo stesso termine ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.»

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1. 40 del Governo e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.19 (*nuova formulazione*), 1.20 e 1.21 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.39 del Governo.

Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.41 e 1.42 Ciccanti e 1.8 Occhiuto, in quanto superati dall'eventuale approvazione rispettivamente dell'emendamento 1.21 e dell'emendamento 1.40, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento 1.6 Tassone, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.24 Borghesi e 1.17 Marchi. Invita i presentatori dell'emendamento 1.9 Marsilio a ritirarlo, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.43 Ceccuzzi, 1.33 Bressa, 1.28 e 1.27 Vannucci. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.37 del Governo. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Vannucci 1.29.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime delusione per la conferma delle inammissibilità dichiarate dalle presidenze, considerato che la pausa di riflessione decisa ieri non ha portato ad alcun risultato.

Rimane quindi quanto già deciso sui discutibili profili di inammissibilità stabiliti e ci si trova di fronte a pareri del relatore e del Governo ostili ad ogni dialogo. Ritiene che in tale modo il provvedimento in esame non sarà altro che una leggina pre-elettorale e demagogica, di cui la maggioranza si assumerà la responsabilità. Si tratta di un atteggiamento a suo avviso politicamente grave che non tiene oltretutto conto delle esigenze delle autonomie locali.

Rileva come sia chiara a tutti la necessità e l'opportunità di forme di dialogo in una materia qual è quella del sistema degli enti locali. Non vede tuttavia spiragli in tal senso da parte della maggioranza e preannuncia che il suo gruppo assumerà, di conseguenza, le dovute iniziative.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che i presidenti si sono attenuti alle previsioni del regolamento della Camera ed all'interpretazione costante data in questo ramo del Parlamento sulle questioni di inammissibilità degli emendamenti. Fa tuttavia presente come il parere del relatore e del Governo accoglie nella sostanza alcuni spunti di riflessione che emergono da taluni emendamenti presentati dai gruppi di opposizione: in alcuni casi infatti gli emendamenti del relatore o del Governo tengono conto di quanto evidenziato nel corso dell'*iter*.

Rileva infine che la Commissione potrà sviluppare ed ampliare la discussione sulle tematiche oggetto degli emendamenti presentati anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3118 «Carta delle autonomie».

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento alla valutazione espresse in ordine alle proposte emendative, ritiene che ci sia stata una eccessiva fretta e dichiara di condividere quanto affermato dell'onorevole Mantini. Osserva che sarebbe più opportuno risolvere tutte le questioni preliminari prima di iniziare ad esaminare gli emendamenti. Ricorda che, nel corso dell'audizione dei rappresentanti degli enti locali e delle regioni, l'unica questione sollevata dalla Conferenza Stato-regioni è stata relativa all'opportunità di modificare il comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 relativo ai trasferimenti per le comunità montane. Ricorda che la finanza delle comunità montane è una finanza derivata e a tal proposito richiama gli emendamenti 1.28, 1.27 e 1.29 di cui, è il primo firmatario, con riferimento alla questione. In particolare richiama l'emendamento 1.29 che, nel definire i comuni montani ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge finanziaria 2010, utilizza i parametri individuati, in maniera condivisa, per la proposta di legge sulla montagna in corso d'esame presso la Commissione bilancio. Ritiene che sia significativo il fatto che la conferenza Stato-regioni abbia richiamato questa problematica, che evidentemente si fonda su esigenze ben documentate.

Maino MARCHI (PD) rileva che l'emendamento Bressa 1.31 definisca nell'unico modo corretto le questioni relative alla riduzione del contributo ordinario agli enti locali ed alla connessa riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali, cioè sopprimendo le medesime disposizioni al fine di consentirne una autonoma definizione in sede di discussione della Carta delle autonomie. Rileva infatti che se la Carta delle autonomie dovesse essere approvata nei termini previsti vi sarebbe una ulteriore modifica delle richiamate disposizioni. Ritiene, pertanto, preferibile uno stralcio della questione e l'individuazione di una soluzione univoca. Chiede, in via subordinata, l'approvazione dell'emendamento Bressa 1.32, più limitato del precedente. Ribadisce l'opportunità di evitare incertezze normative e di affrontare le questioni nella sede più appropriata, cioè la discussione del disegno di legge relativa alla carta delle autonomie.

Simonetta RUBINATO (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Marchi con riferimento all'inopportunità di affrontare nell'ambito di provvedimenti di carattere finanziario questioni di carattere ordinamentale, che meritano di essere trattate in sede di esame del disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie, osserva tuttavia come il proprio emendamento 1.36

intenda prendere atto della riduzione del contributo ordinario già prevista dalla legge finanziaria per il 2010, in modo da assicurare che essa non incida sugli enti che già percepiscono somme inferiori a quelle che sarebbero loro dovute. Nel segnalare come molti enti territoriali si trovino nella difficile situazione di dover far quadrare i conti a fronte degli ingenti tagli ai trasferimenti operati dal Governo, sottolinea come la riduzione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali prevista dalla legge finanziaria, che per gli anni 2011 e 2012 è correlata all'adozione di una serie di misure di risparmio individuate al livello centrale, non è accompagnata per l'anno 2010 da nessuna misura volta ad un effettivo contenimento delle spese. Rilevando come il taglio dei trasferimenti agli enti locali della regione Veneto, nel periodo dal 2003 ad oggi, ammonti a circa 200 milioni di euro, evidenzia come la riduzione dei contributi abbia creato rilevanti problemi soprattutto agli enti che risultano sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati. In proposito, ricorda che la legge n. 42 del 2009, nel recare norme di attuazione del federalismo fiscale, è improntata al principio del superamento del criterio della spesa storica, mentre i recenti interventi adottati dal Governo in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali continuano a muoversi in un orizzonte che consolida i trasferimenti operati sulla base di tale criterio, applicando riduzioni dei trasferimenti anche ad enti ai quali, per le loro caratteristiche, dovrebbe invece spettare un aumento dei contributi. A questo riguardo, ricorda altresì che l'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge n. 42 del 2009 prevede che nel processo di attuazione del federalismo fiscale si tenga in considerazione l'esigenza di riequilibrare le risorse in favore degli enti sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati, evidenziando come, a suo avviso, tale principio, per non rimanere una vuota enunciazione di intenti, debba trovare attuazione non solo nei decreti legislativi da adottare ai sensi della legge n. 42 del 2009 ma anche nella legislazione ordinaria. Chiede, pertanto, ai relatori ed ai rappresentanti del Governo di voler riconsiderare la valutazione negativa espressa sull'emendamento 1.36, in modo da evitare che la riduzione del contributo ordinario previsto dalla legge finanziaria accentui le distorsioni già esistenti nel meccanismo dei trasferimenti agli enti territoriali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.31 Bressa e 1.1 Lanzillotta, sottoscritto dal deputato Alessandro Naccarato.

Isabella BERTOLINI (PdL) sottoscrive l'emendamento 1.1 Garagnani e lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 1.32 Bressa, approvano gli emendamenti 1.18 dei relatori, 1.23 Nicco, sottoscritto dal deputato Luciano Dussin e 1.38 del Governo (*vedi allegato 2*); respingono, quindi, l'emendamento 1.2 Lanzillotta, sottoscritto dal deputato Alessandro Naccarato.

Isabella BERTOLINI (PdL) sottoscrive l'emendamento 1.11 Barani e lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.35 e 1.36 Rubinato.

Manuela DAL LAGO (LNP) riformula il proprio emendamento 1.5 nei termini suggeriti dal relatore (*vedi allegato*).

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene ci si trovi di fronte ad una forzatura. Non vi è infatti alcun pregiudizio a voler discutere del riordino degli enti posti tra regioni ed enti locali - che in molti casi appaiono più come superfetazioni - nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3118 «Carta delle autonomie».

Ricorda che le autorità d'ambito territoriale, che l'emendamento 1.5 Dal Lago si propone di sopprimere, sono state previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 quali soggetti di garanzia. Secondo la legge, infatti, gli investimenti e le tariffe sono comunque riconducibili alla titolarità dei

comuni coinvolti attraverso le suddette autorità. Rileva quindi che una materia qual è quella in discussione non possa essere inserita *tout court* nell'ambito di un decreto-legge che dovrebbe avere requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione. Si tratta, infatti, di una norma tipicamente ordinamentale che dovrà essere approfondita nell'ambito dell'esame del suddetto disegno di legge C. 3118. Vi sono infatti limiti da rispettare e serve chiarezza nella discussione.

Paola DE MICHELI (PD) invita i relatori ed il Governo a voler rivedere il parere favorevole espresso sull'emendamento Dal Lago 1.5 (*nuova formulazione*), sottolineando come le autorità di ambito svolgano compiti di grande rilevanza e di particolare utilità per la cittadinanza. In particolare, giudica particolarmente meritevole il ruolo svolto dalle autorità di ambito a tutela dei cittadini in materia di fissazione delle tariffe per il servizio idrico, sottolineando come difficilmente un analogo ruolo potrebbe essere svolto con pari autorevolezza ed incisività dagli enti locali. Rileva, inoltre, che la prevista soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale interviene nella disciplina del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico, settori che negli ultimi tempi sono stati oggetto riforme particolarmente incisive, ritenendo, pertanto, che nella soppressione di enti ed organismi pubblici sia più opportuno intervenire in altri settori. Nel ricordare che la disciplina in materia appare profondamente diversificata al livello territoriale, segnalando, ad esempio, come la regione Emilia Romagna abbia adottato interventi particolarmente significativi in materia di Autorità di ambito, ritiene, in ogni caso, che l'intervento proposto dall'emendamento in esame dovrebbe essere più compiutamente affrontato in occasione dell'esame di provvedimenti di carattere ordinamentale e, comunque, nel merito, eccessivo rispetto alle finalità che si intende perseguire.

Paolo FONTANELLI (PD) ritiene utile affrontare il tema relativo alle autorità d'ambito territoriale in sede di esame del disegno di legge C. 3118 «Carta delle autonomie». Vi è infatti la necessità di svolgere una attenta riflessione sull'attribuzione di tali funzioni, che attengono al settore dell'acqua in cui, come evidenziato dal collega Giovanelli, occorre una disciplina quanto mai chiara. Occorre infatti certezza anche per quanto attiene alla definizione delle tariffe e non può non svolgersi un approfondimento che tenga conto anche dei profili che riguardano le province. In caso contrario, si segue un'impostazione che non tiene conto in alcun modo delle regioni e degli enti locali.

Pierluigi MANTINI (UdC) chiede al ministro Calderoli di chiarire a quale soggetto si pensa di attribuire le funzioni che attualmente svolgono le autorità di ambito territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ricorda infatti che, allo stato, compete a tali organismi un ruolo di controllo sulle tariffe nei servizi idrici.

Richiama l'ampio dibattito che è stato svolto sulla privatizzazione dei servizi pubblici e sottolinea la necessità di fare in modo che le tariffe siano individuate ponendo le migliori condizioni per l'utenza.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, fa presente che nell'emendamento 1.5 Dal Lago, come riformulato, si prevede che entro un anno le regioni individuino le modalità di svolgimento delle funzioni in questione.

Massimo VANNUCCI (PD) nel ritenere apprezzabile il tentativo di affrontare le problematiche concernenti le autorità di ambito, ritiene, tuttavia, non adeguata la soluzione individuata con l'emendamento Dal Lago 1.5 nel testo conseguente alla riformulazione proposta dai relatori. Al proposito rileva che le attuali autorità di ambito non sono delle vere autorità in quanto i vertici sono nominati dagli enti locali che allo stesso tempo sono anche i soci delle società deputate alla gestione dei servizi pubblici. Osserva pertanto come vi sia una totale commistione tra i gli enti locali e le autorità medesime e che pertanto sarebbe più opportuno eliminare queste ultime che non corrispondono all'esigenza di avere un reale controllo. Riterrebbe in proposito preferibile una autorità nazionale che non dipenda in alcun modo dai soggetti interessati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.5 (*nuova formulazione*) Dal Lago e 1.40 del Governo.

Pierluigi MANTINI (UdC) tenuto conto dell'impossibilità di dialogo sui temi posti con gli emendamenti presentati, avverte che il suo gruppo ritira tutte le proposte emendative presentate al provvedimento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.19 (*nuova formulazione*), 1.20, 1.21 dei relatori e 1.39 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente* avverte che l'emendamento 1.15 Garagnani è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.21 dei relatori, e che gli emendamenti 1.41 Ciccanti, 1.8 Occhiuto, 1.6 Tassone e 1.42 Ciccanti sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.24 Borghesi e 1.17 Marchi.

Marco MARSILIO (PdL), ritira il proprio emendamento 1.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.43 Ceccuzzi, e 1.33 Bressa.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'emendamento 1.28, di cui è primo firmatario, segnalando che esso, come i successivi emendamenti a sua prima firma 1.27 e 1.29, intende proporre una modifica alla disciplina contenuta nel comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 in materia di soppressione dei trasferimenti erariali alle comunità montane. In proposito, nel richiamare quanto osservato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'audizione informale svoltasi il 10 febbraio scorso, sottolinea l'esigenza di un complessivo ripensamento di quanto disposto dal comma 187, sottolineando come la sopravvivenza delle comunità montane possa essere garantita solo dai trasferimenti ad esse attribuiti dallo Stato e dagli altri enti territoriali. In questa ottica, ritiene, pertanto, quanto meno necessario rinviare all'anno 2011 l'applicazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2010 in materia di comunità montane, ritenendo che le correzioni proposte nell'emendamento 1.37 del Governo non forniscano un'adeguata risposta alle esigenze finanziarie di tali enti territoriali.

Oriano GIOVANELLI (PD) sottoscrive gli emendamenti Vannucci 1.28 e 1.27, che affrontano il tema delle comunità montane su cui è intervenuto l'allora governo Prodi e ora il ministro Calderoli. Sottolinea come si tratti di un tema molto delicato e di particolare rilievo per un Paese in cui vi è un'ampia percentuale di comuni montani ed in cui si tende ad affidare sempre più funzioni alle comunità montane.

Ritiene puerile affermare che le risorse saranno comunque assegnate ai comuni montani. Inoltre, prescindendo dal criterio altimetrico che si torna a riproporre, ritiene che se l'intenzione è quella di un migliore funzionamento dei servizi per tali aree è utile piuttosto associare i comuni più in vetta con quelli a valle.

Considera priva di senso la logica seguita dalla maggioranza su questo tema. Ricorda che le medesime perplessità le aveva sollevate all'allora ministro Lanzillotta quando avviò la procedura di riforma. Non vede quindi per quali ragioni non si voglia rinviare ad un'altra sede la discussione sulla materia, così da agire sulla base del principio di leale collaborazione con le regioni e con gli enti locali. Ritiene che, altrimenti, le forzature che si vogliono adottare non giovino a nessuno.

Pierangelo FERRARI (PD) intende fare riferimento a quanto avvenuto nella Valle Camonica, in cui è stata affidata in modo trasversale, con la partecipazione di realtà civiche ma escludendo la Lega, la presidenza della comunità montana. Poco dopo, i sindaci sono stati convocati dal presidente della

Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che ha preannunciato lo stanziamento di finanziamenti. Fa presente come si tratti di una situazione esemplificativa di come le difficili condizioni diano luogo al fenomeno, da arginare, del doppio voto: le comunità infatti, abbandonate a se stesse, aprono la strada a fenomeni di trasformismo. Ribadisce pertanto la necessità di porre una particolare attenzione alle scelte che attengono alle comunità montane.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che la situazione che si sta delineando nella discussione del provvedimento appare paradossale sia sotto il profilo politico sia sotto quello procedurale. Quanto al primo aspetto, sottolinea come sul provvedimento in esame si sia svolto un ampio dibattito che ha visto il coinvolgimento anche delle associazioni rappresentative degli enti locali, delle regioni e delle province autonome, ritenendo sorprendente che nessuna delle istanze presentate dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sia stata tenuta in considerazione dai relatori e dai rappresentati del Governo in sede di espressione dei pareri sulle proposte emendative. Sotto il profilo procedurale, rileva che l'atteggiamento dei relatori e del Governo nella seduta odierna sembra confermare la chiusura dimostrata dalla presidenza delle Commissioni riunite in sede di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative. In ogni caso, prendendo atto della circostanza che la presidenza delle Commissioni si è riservata un ulteriore approfondimento delle valutazioni di ammissibilità delle proposte emendative riferite all'articolo 4, ritiene necessario che prima di proseguire nell'esame del decreto-legge le Commissioni siano poste in grado conoscere gli intendimenti delle presidenze con riferimento al complesso delle proposte emendative. Pertanto, tenuto conto che le Commissioni riunite sono chiamate in questi giorni ad esaminare il decreto-legge n. 294 del 2009, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e che la Commissione bilancio dovrà esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 195 del 2009, in materia di protezione civile, e sulle proposte emendative presentate in Assemblea con riferimento a tale disposizione, invita la presidenza delle Commissioni a valutare l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del decreto-legge in esame, la cui discussione generale in Assemblea è stata rinviata a venerdì 26 febbraio, in modo da consentire un adeguato esame in sede referente e consultiva, rispettivamente, dei decreti-legge n. 194 e n. 195 del 2009, che scadranno il prossimo 28 febbraio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza evidenziata dall'onorevole Baretta, propone che nell'attuale seduta si concluda l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge, per poi riprendere l'esame delle proposte emendative riferite ai successivi articoli al termine dell'esame del decreto-legge in materia di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 1.28 Vannucci.

Massimo VANNUCCI (PD) ritenendo che si sia già commesso un errore a non approvare il suo emendamento 1.28, chiede che almeno si valuti favorevolmente il suo emendamento 1.27. A tal proposito ricorda che, mentre già sono state scontati gli effetti della riduzione del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 34 del decreto legislativo disposta ai sensi con il comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria del 2010, altrettanto non è accaduto con riferimento alle ulteriori disposizioni relative alle comunità montane. Ritiene che la mancata approvazione del suo emendamento 1.27 comporterebbe ulteriori problemi soprattutto in riferimento al personale delle medesime comunità montane e suggerisce al rappresentante del Governo di tagliare anche i 20 milioni di euro relativi ai piccoli comuni.

Maino MARCHI (PD) illustra l'emendamento Vannucci 1.27, evidenziando come detta proposta emendativa intenda superare un errore tecnico contenuto nella formulazione dell'articolo 2, comma

187, della legge finanziaria per il 2010. Richiamando quanto già evidenziato in sede di esame preliminare del presente decreto-legge, ricorda che nella relazione tecnica relativa a tale disposizione della legge finanziaria si quantificava in 50 milioni di euro l'effetto in termini di minori spese derivante dal comma 187, indicando altresì che una quota di tali risorse, pari a circa 15 milioni di euro, sarebbe stata assegnata ai comuni montani. In realtà, il risparmio di 50 milioni di euro deriverebbe dalla soppressione dei soli finanziamenti riferiti al fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali, mentre la previsione, nel comma 187, della soppressione dei trasferimenti previsti «dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» determinerebbe risparmi per 84 milioni di euro. Alla luce di tale quadro, l'emendamento Vannucci 1.27 intende sopprimere, nell'ambito del comma 187, il riferimento alle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane, in modo da far coincidere quanto previsto normativamente con quanto indicato nella relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ritiene, pertanto, sorprendente che il Governo e la maggioranza non vogliano fare chiarezza su questo punto, consentendo finalmente di comprendere se la riduzione dei trasferimenti è pari a 50 o 84 milioni di euro. A tale riguardo, osserva peraltro che la proposta emendativa non determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto, con riferimento al comma 187, dell'articolo 2, della legge finanziaria per il 2010, in conformità con quanto previsto dalla relativa relazione tecnica, erano scontati effetti di risparmio per 50 milioni di euro.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara la propria astensione sull'emendamento 1.37 del Governo, ritenendo che eliminare il concetto di comune montano è opportuno in quanto tale definizione era idonea ad ingenerare confusione. Ritiene tuttavia il limite della proposta emendativa del Governo sia nel fatto che le risorse sulle quali essa incide vengono assegnate ai comuni appartenenti alle comunità montane e non direttamente ai comuni stessi. Osserva peraltro che nel caso di approvazione della proposta emendativa del Governo il suo emendamento 1.29 sarà da considerarsi assorbito dall'emendamento del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.27 Vannucci e approvano l'emendamento 1.37 del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD), ritira il proprio emendamento 1.29.

Il ministro Roberto CALDEROLI intende svolgere alcune precisazioni. In primo luogo rileva come il Governo, con il decreto-legge in esame e con gli emendamenti presentati nel corso dell'*iter* parlamentare, intende completare l'opera lodevole avviata dal Governo Prodi sulle comunità montane e sull'attribuzione delle competenze in materia alle regioni.

Fa presente che il provvedimento in esame assegna risorse pari a 183 milioni di euro in favore dei piccoli comuni. Rileva inoltre che si è voluto adeguare l'ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale di due settimane fa in cui è stato affermato che non spetta allo Stato la definizione di comunità montana. È stato quindi previsto il criterio dell'altimetria ed è stata rimessa la questione ad un'intesa da sancire nell'ambito della Conferenza unificata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge, secondo quanto concordato, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.